
REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DPB - DIPARTIMENTO RISORSE

DPB004 – SERVIZIO INNOVAZIONE, GARE E CONTRATTI

DPB004001 - UFFICIO APPALTI BENI E SERVIZI

Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO



GIUNTA REGIONALE

| | |
|--|----|
| DISCIPLINARE DI GARA | 4 |
| PREMESSE | 4 |
| 1. PIATTAFORMA TELEMATICA | 4 |
| 1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE | 4 |
| 1.2. DOTAZIONI TECNICHE | 5 |
| 1.3. IDENTIFICAZIONE | 5 |
| 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI | 5 |
| 2.1. DOCUMENTI DI GARA | 5 |
| 2.2. CHIARIMENTI | 6 |
| 2.3. COMUNICAZIONI | 6 |
| 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI | 7 |
| 3.1. DURATA | 8 |
| 3.2. REVISIONE PREZZI | 8 |
| 3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE | 8 |
| 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE | 8 |
| 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE | 9 |
| 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA | 10 |
| 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE | 10 |
| 6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA | 11 |
| 6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE | 11 |
| 6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE | 11 |
| 6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI | 12 |
| 7. AVVALIMENTO | 12 |
| 8. SUBAPPALTO | 13 |
| 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE | 13 |
| 10. GARANZIA PROVVISORIA | 13 |
| 11. SOPRALLUOGO | 14 |
| 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC | 15 |
| 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA | 15 |
| 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO | 16 |
| 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 17 |
| 15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA | 17 |
| 15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE) | 19 |
| 15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14 | 20 |
| 15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO | 21 |
| 15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI | 21 |
| 16. OFFERTA TECNICA | 21 |
| 17. OFFERTA ECONOMICA | 22 |
| 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE | 22 |
| 18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA | 23 |
| LOTTO 1 ALL RISKS | 26 |
| LOTTO 2 CUMULATIVA INFORTUNI | 27 |
| LOTTO 3 RC PATRIMONIALE | 29 |
| LOTTO 4 LIBRO MATRICOLA RCA-CVT | 30 |
| LOTTO 5 TUTELA LEGALE | 32 |
| 18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA | 33 |
| 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE | 33 |
| 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA | 34 |



GIUNTA REGIONALE

| | |
|--|----|
| 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | 34 |
| 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE | 34 |
| 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE | 35 |
| 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO | 35 |
| 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI | 36 |
| 26. CODICE DI COMPORTAMENTO | 36 |
| 27. ACCESSO AGLI ATTI | 37 |
| 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE | 37 |
| 29. CLAUSOLA BROKER | 37 |
| 30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 37 |



GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA REGIONE ABRUZZO

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale n. DPB004/090 del 16/04/2024 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha deciso di indire una gara per l'affidamento di un Contratto avente ad oggetto i "Servizi Assicurativi" a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei compiti istituzionali ed amministrativi attribuiti ai Servizi della Giunta Regionale d'Abruzzo.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica 'TRASPARE' accessibile all'indirizzo <https://giuntaregioneabruzzo.traspire.com/>.

Posscono partecipare alla presente procedura tutti i soggetti iscritti e abilitati al Portale 'TRASPARE'.

Per abilitarsi al Portale è necessario effettuare una procedura di registrazione mediante l'accesso all'apposita area "Albo Fornitori". Sarà necessario compilare il Modulo di attivazione e confermare la procedura di iscrizione (tutte le indicazioni per la registrazione nell'Albo fornitori della Regione Abruzzo sono disponibili sulla Piattaforma al link sopra indicato, previa registrazione).

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (art.71 del D. Lgs. 36/2023 con il criterio dell'OEPV di cui all'art.108 D. Lgs. 36/2023).

La durata del procedimento è prevista pari a novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando.

Il luogo principale di svolgimento del servizio è L'AQUILA, Via Leonardo da Vinci n. 6 (NUTS ITF11).

La procedura è articolata in n. 5 LOTTI, recanti i seguenti Codici Identificativi di Gara (C.I.G.):

| Lotto | Denominazione | C.I.G. |
|----------------|---|-------------------|
| LOTTO 1 | ALL RISKS | B14D95B80F |
| LOTTO 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | B14D95C8E2 |
| LOTTO 3 | RC PATRIMONIALE ENTE PER COLPA LIEVE | B14D95D9B5 |
| LOTTO 4 | RCA-CVT AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA | B14D95EA88 |
| LOTTO 5 | TUTELA LEGALE | B14D95FB5B |

Il Responsabile unico del progetto è la **Dott. Ing. MONICA CIRASA**

1. PIATTAFORMA TELEMATICA**1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma 'TRASPARE' (di seguito 'Piattaforma') comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Manuale operativo gara telematica", allegato al presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.



GIUNTA REGIONALE

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Manuale operativo gara telematica", che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuale operativo gara telematica", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al seguente indirizzo PEC: dpb004@pec.regione.abruzzo.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- A) BANDO DI GARA
- B) MANUALE OPERATIVO GARA TELEMATICA
- C) CAPITOLATI SPECIALI:
 - C1) LOTTO 1 – ALL RISK
 - C2) LOTTO 2 – CUMULATIVA INFORTUNI
 - C3) LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE ENTE PER COLPA LIEVE
 - C4) LOTTO 4 – RCA-CVT AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA
 - C5) LOTTO 5 – TUTELA LEGALE

**GIUNTA REGIONALE**

- D) DISCIPLINARE DI GARA, comprensivo dei seguenti allegati:
- D1_Domanda di partecipazione
 - D2_Dichiarazioni Integrative artt 94-95-96-97-98
 - D3_Dichiarazione requisiti art 100
 - D4_Dichiarazione sostitutiva CCIAA-IVASS
 - D5_Dichiarazione standard sociali minimi
 - D6_Informativa privacy
 - D7_Tracciabilità flussi finanziari
 - D8_Dichiarazione Pantouflage
 - D9_Dichiarazione di Avvalimento
 - D10_DGUE;
 - D11_Schede LOTTO 1 – ALL RISK
 - D11.a - Scheda di offerta tecnica LOTTO 1 – ALL RISK
 - D11.b - Scheda di variante tecnica LOTTO 1– ALL RISK
 - D11.c - Scheda di offerta economica LOTTO 1 – ALL RISK
 - D12_Schede LOTTO 2 – CUMULATIVA INFORTUNI
 - D12.a - Scheda di offerta tecnica LOTTO 2 – CUMULATIVA INFORTUNI
 - D12.b - Schede di variante tecnica LOTTO 2 – CUMULATIVA INFORTUNI
 - D12.c - Scheda di offerta economica LOTTO 2 – CUMULATIVA INFORTUNI
 - D13_Schede LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
 - D13.a - Scheda di offerta tecnica LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
 - D13.b - Schede di variante tecnica LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
 - D13.c - Scheda di offerta economica LOTTO 3 – RC PATRIMONIALE
 - D14_Schede LOTTO 4 – RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA
 - D14.a - Scheda di offerta tecnica LOTTO 4 – RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA
 - D14.b - Schede di variante tecnica LOTTO 4 – RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA
 - D14.c - Scheda di offerta economica LOTTO 4 – RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA
 - D15_Schede LOTTO 5 – TUTELA LEGALE
 - D15.a - Scheda di offerta tecnica LOTTO 5 – TUTELA LEGALE;
 - D15.b - Schede di variante tecnica LOTTO 5 – TUTELA LEGALE
 - D15.c - Scheda di offerta economica LOTTO 5 – TUTELA LEGALE
- E) PATTO DI INTEGRITÀ
- F) CODICE DI COMPORTAMENTO approvato con D.G.R. 72/2014 ed aggiornato con D.G.R. 983/2018

La partecipazione alla presente procedura presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e dei regolamenti in materia.

Al fine di una corretta presentazione dell'offerta, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e a utilizzare i facsimili predisposti dalla Stazione Appaltante.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione 'Bandi di gara e contratti', sottosezione 'Bandi di gara aperti', al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti> e sulla Piattaforma al link <https://giuntaregioneabruzzo.trasparenza.com/>.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile saranno fornite in formato elettronico, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione del quesito in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Chiarimenti" e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente gara, raggiungibile al seguente link <https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti>. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici avverranno in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater,



GIUNTA REGIONALE

del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti n. 5 lotti:

| Numero lotto | Oggetto del lotto | Importo |
|--------------|---------------------------|--------------|
| 1 | ALL RISKS | € 110.000,00 |
| 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | € 9.000,00 |
| 3 | RC PATRIMONIALE | € 35.000,00 |
| 4 | RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | € 80.000,00 |
| 5 | TUTELA LEGALE | € 55.000,00 |

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

| Lotto n. | Descrizione servizi/beni/lavori | CPV | P (principale) S (supplementari) | Importo annuale |
|----------|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | ALL RISKS | 66510000-8 66515000-3; 66515100-4 | P S | € 110.000,00 |
| 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | 66510000-8 66512100-3 | P S | € 9.000,00 |
| 3 | RC PATRIMONIALE | 66510000-8 66516000-0; 66516400-4 | P S | € 35.000,00 |
| 4 | RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | 66510000-8 66516100-1; 66515000 - 3 | P S | € 80.000,00 |
| 5 | TUTELA LEGALE | 66510000-8 66513000-9; 66513100-0 | P S | € 55.000,00 |

Il **valore complessivo presunto** dell'appalto, comprensivo di imposte di legge, è pari a **€ 1.589.500,00**

Il **valore complessivo dell'appalto su base annua**, comprensivo di imposte di legge, è pari a **€ 289.000,00**

| n. | Descrizione | Importo annuo lordo | Importo triennale | Importo ripetizione del servizio mesi ventiquattro (24) | Importo proroga mesi sei (6) |
|----|---------------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | ALL RISKS | € 110.000,00 | € 330.000,00 | € 220.000,00 | € 55.000,00 |
| 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | € 9.000,00 | € 27.000,00 | € 18.000,00 | € 4.500,00 |
| 3 | RC PATRIMONIALE | € 35.000,00 | € 105.000,00 | € 70.000,00 | € 17.500,00 |
| 4 | RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | € 80.000,00 | € 240.000,00 | € 160.000,00 | € 40.000,00 |
| 5 | TUTELA LEGALE | € 55.000,00 | € 165.000,00 | € 110.000,00 | € 27.500,00 |
| | TOTALE | € 289.000,00 | € 867.000,00 | € 578.000,00 | € 144.500,00 |

I **costi della manodopera** previsti dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 sono stimati aventi un'incidenza pari a **0,1%** del premio annuo. Tali costi infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio c.d. "puro" e hanno una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

Il **contratto collettivo applicato** è il **C.C.N.L. dell'A.N.I.A.**

L'importo per i **costi per la sicurezza** da interferenze è pari a **€ 0,00**.



GIUNTA REGIONALE

Poiché le attività assicurative vengono svolte all'interno dei locali dell'appaltatore non vi sono oneri per la sicurezza da interferenze.

L'importo complessivo è esente da I.V.A. e comprensivo di imposte assicurative, oneri fiscali e contributi di legge.

La base d'asta è stata calcolata tenendo conto del costo storico dei premi pagati per le medesime polizze in relazione all'incidenza dei sinistri nonché della variazione in aumento dei premi e dei tassi nella maggior parte dei rami assicurativi a seguito degli eventi verificatisi in questi ultimi anni, ossia la crisi in Ucraina, l'impatto del COVID, le pressioni inflazionistiche, e, soprattutto, del continuo susseguirsi di sinistri ingenti su eventi catastrofici che hanno inevitabilmente influenzato il mercato assicurativo.

Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, fermo restando la dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per ciascun lotto. L'aggiudicazione potrà avvenire a favore di uno o più lotti.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio regionale.

3.1. DURATA

La durata dell'appalto è di **anni tre**, decorrenti dalle ore 24:00 del 30.06.2024 alle ore 24:00 del 30.06.2027 (date stimate).

Alla sua naturale scadenza è facoltà dell'Ente, qualora ne ricorrano i presupposti, rinnovare il contratto per ulteriori 24 mesi.

È inoltre facoltà della Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di ulteriori 180 (centottanta) giorni.

3.2. REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare il premio assicurativo delle singole polizze nel caso in cui intervenga qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto così come meglio indicato nella "Clausola di revisione dei prezzi" presente nei capitolati speciali di gara.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 180 giorni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 144.500,00. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro la scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24 per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 578.000,00.

Resta confermata la possibilità di ricorso a tutte le ulteriori clausole di modifica del contratto in fase di esecuzione previste dall'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 ove ne ricorrano le condizioni.

Restano inoltre confermate tutte le opzioni di modifica del contratto in corso di esecuzione specificamente previste e dichiarate nei capitolati speciali di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

La partecipazione alla gara è aperta alle compagnie assicurative in possesso di regolare autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione, idonee per la copertura assicurativa oggetto dell'appalto come dettagliatamente indicato nel successivo punto 6.1 relativo ai requisiti di partecipazione, con la precisazione che è ammessa la partecipazione di più imprese, in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 Codice Civile.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti a indicare i consorziati per i quali gli stessi concorrono.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a gazione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;



GIUNTA REGIONALE

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, **entro 5 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.



GIUNTA REGIONALE

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC o di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Possesso dell'autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nei rami oggetto del presente disciplinare di gara in base all'art. 13 del D. Lgs. 209/2005.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia:

- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare, per il tramite della propria sede secondaria; oppure
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi relativi al lotto cui si intende partecipare.

La comprova di tale requisito è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE oppure tramite accesso al portale IVASS. Gli operatori stabiliti in altri Stati Membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito se disponibili.



GIUNTA REGIONALE

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) Raccolta annua media premi lordi nel ramo interessato dalla procedura, realizzata nel triennio 2020 – 2021 – 2022, non inferiore rispettivamente a:

| LOTTO | DESCRIZIONE | REQUISITO DI RACCOLTA ANNUA MEDIA PREMI LORDI | RAMO |
|-------|---------------------------|---|-------------|
| 1 | ALL RISKS | € 75.000.000,00 (EUROSETTANTACINQUEMILIONI/00); | DANNI |
| 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | € 30.000.000,00 (EUROTRENTAMILIONI/00); | INFORTUNI |
| 3 | RC PATRIMONIALE ENTE | € 15.000.000,00 (EUROQUINDICIMILIONI/00); | RC GENERALE |
| 4 | RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | € 100.000.000,00 (EUROCENTOMILIONI/00); | RCA |
| 5 | TUTELA LEGALE | € 75.000.000,00 (EUROSETTANTACINQUEMILIONI/00); | DANNI |

I requisiti di capacità economica e finanziaria non sono correlati all'importo dei premi assicurativi di cui alle singole polizze ma bensì all'esposizione di rischio che ciascuna polizza contiene. Tale scelta risiede nella natura aleatoria dei servizi oggetto d'appalto laddove il massimale previsto rappresenta l'esposizione finanziaria al rischio da parte della Compagnia. In ogni caso, il requisito fissato è tale da garantire la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

All'atto della verifica, la comprova del requisito è fornita mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

Resta ferma la possibilità per la stazione appaltante di ricorrere ad altre forme di verifica, tramite rapporti ANIA o similari ove disponibili.

Ove le informazioni non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti devono essere rapportati al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Esecuzione negli ultimi tre anni (2021-2022-2023) di almeno n. 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del lotto dell'appalto cui l'operatore economico sta partecipando, eseguiti in favore di enti pubblici, di importo complessivo (raccolta premi complessiva) almeno pari al valore del lotto cui la ditta sta partecipando.

All'atto della verifica, la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione dei servizi svolti presso l'amministrazione/ente contraente.

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo al possesso dell'autorizzazione dell'IVASS, all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;



GIUNTA REGIONALE

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.3 richiesto in relazione alla prestazione di cui al singolo lotto deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'autorizzazione IVASS di cui al punto 6.1 lettera b) deve essere posseduto dal Consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

Il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 6.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

Il requisito di capacità tecnico professionale di cui al punto 6.3 deve essere così posseduto:

- I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
- Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio e l'autorizzazione all'IVASS.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale previsti dal punto 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.



GIUNTA REGIONALE

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato e l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale ANIA oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo a base dell'appalto e precisamente:

| n. | Descrizione | Importo |
|----|---------------------------|-------------|
| 1 | ALL RISKS | € 12.100,00 |
| 2 | CUMULATIVA INFORTUNI | € 990,00 |
| 3 | RC PATRIMONIALE | € 3.850,00 |
| 4 | RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | € 8.800,00 |
| 5 | TUTELA LEGALE | € 6.050,00 |

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il Tesoriere della Regione Abruzzo conto (BANCA BPER Codice IBAN IT 85 0 05387 03601 000000040300).

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.



GIUNTA REGIONALE

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Verrà effettuata la verifica sia della garanzia che del soggetto garante secondo quanto indicato nel documento consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **180 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione UNI ISO 45001 "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro". Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- d. Ulteriori riduzioni si sensi dell'art.106 comma 8 del D.Lgs,36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

In considerazione della natura dell'appalto non è previsto il sopralluogo.



GIUNTA REGIONALE

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo indicato in tabella per singolo lotto, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 a pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

| Numero lotto | Importo contributo ANAC |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1 ALL RISKS | € 77,00 |
| 2 CUMULATIVA INFORTUNI | Nessuno |
| 3 RC PATRIMONIALE | € 18,00 |
| 4 RCA-CVT A LIBRO MATRICOLA | € 33,00 |
| 5 TUTELA LEGALE | € 33,00 |

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato PDF, devono essere tutti convertiti nel predetto formato.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 23:59 del giorno 18/05/2024** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

La Piattaforma accetta il caricamento della documentazione richiesta dal bando di gara firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato .zip - .rar) a loro volta firmati digitalmente.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel "Manuale operativo gara telematica", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da:

- A – **Documentazione amministrativa;**
- B – **Offerta tecnica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;**
- C – **Offerta economica una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.**

Con riferimento alla *Documentazione amministrativa*, si specifica quanto segue.

Qualora l'operatore economico intenda partecipare a più lotti, potrà produrre un'unica domanda di partecipazione (in bollo) indicando per quali lotti intende partecipare.

In tal caso dovrà comunque allegare alla stessa una dichiarazione secondo il modello 'D3_Dichiarazione requisiti art 100' per ciascun lotto oggetto di partecipazione.

Parimenti, se intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento, dovrà allegare alla domanda di partecipazione una dichiarazione secondo il modello 'D9_Dichiarazione di Avvalimento' per ciascun lotto oggetto di partecipazione e per il quale ricorra all'istituto dell'avvalimento.



GIUNTA REGIONALE

Con riferimento alla Offerta tecnica, dovrà comunque essere prodotta una offerta distinta per ciascun lotto oggetto di partecipazione.

Con riferimento alla Offerta economica, dovrà comunque essere prodotta una offerta distinta per ciascun lotto oggetto di partecipazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.



GIUNTA REGIONALE

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma indicata nel presente disciplinare per compilare o allegare la seguente documentazione:

- D1_Domanda di partecipazione (*N.B. una sola domanda con indicazione di tutti i lotti cui si intende partecipare*)
- D2_Dichiarazioni Integrative artt. 94-95-96-97-98
- D3_Dichiarazione requisiti art. 100 (*N.B. una per ogni lotto cui si intende partecipare*)
- D4_Dichiarazione sostitutiva CCIAA-IVASS
- D5_Dichiarazione standard sociali minimi
- D6_Informativa privacy
- D7_Tracciabilità flussi finanziari
- D8_Dichiarazione Pantouflage
- D9_Dichiarazione di Avvalimento (*N.B. una per ogni lotto per cui eventualmente si ricorra all'istituto avvalimento*), corredata dalla documentazione di cui al punto 15.4 del presente disciplinare
- D10_DGUE
- Patto di integrità (Allegato E) firmato digitalmente per accettazione
- Codice di comportamento approvato con D.G.R. 72/2014 ed aggiornato con D.G.R. 983/2018 (Allegato F) firmato digitalmente per accettazione
- Procura (eventuale)
- Garanzia provvisoria
- Documento attestante l'avvenuto pagamento del bollo cui è soggetta la domanda di partecipazione. Obbligo da assolvere secondo le modalità indicate nel presente disciplinare
- Documento attestante il pagamento del contributo ANAC
- Eventuale Dichiarazione e documentazione di cui al punto 15.3
- Eventuale Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.5
- Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità
- Eventuale ulteriore documentazione ove richiesta dal disciplinare e relativi allegati per casi specifici o ritenuta utile ad integrazione e chiarimento delle precedenti dichiarazioni

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. D1 (e relativi allegati) ed è trasmessa, in formato pdf firmato digitalmente, tramite la Piattaforma.

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente disciplinare e dalle norme vigenti.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.



GIUNTA REGIONALE

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

E' ammessa la partecipazione ad uno o più lotti, in tal caso sarà redatta un'unica domanda di partecipazione con indicazione dei lotti per cui si intende partecipare.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara / lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
 - di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
 - di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2021;
 - di assumersi l'obbligo, ai sensi dell'articolo 47, comma 7 decreto legge n.77/2021, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare **all'occupazione giovanile** una quota pari o superiore al 30% e a quella **femminile** una quota pari o superiore al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli **standard sociali minimi** di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante, allegato al presente disciplinare alla lettera F, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità approvato dalla Regione Abruzzo con D.G.R. 703 del 27/08/2015 (allegato E);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 30.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;



GIUNTA REGIONALE

- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Qualora l'annullamento della marca da bollo avvenga direttamente sulla domanda di partecipazione, occorre sbarrare la marca e scrivere su di essa il riferimento a tutti i CIG di riferimento (codici identificativi delle gare a cui si intende partecipare).

Verranno considerate le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DOCUMENTO UNICO DI GARA EUROPEO (DGUE)

Il modello DGUE, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il concorrente compila il modello DGUE nella versione aggiornata al Codice con determina n.164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT – nota protocollo 6212 del 30/06/2023, il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedente e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti;
- in caso di avalimento anche dalle ausiliarie secondo le indicazioni di seguito riportate.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella Sezione B devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente. In alternativa, nell'Allegato D1_Domanda di partecipazione deve essere indicata la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 e comma 4.



GIUNTA REGIONALE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettera g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice si richiede la compilazione della sezione C.

Si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Si specifica, inoltre, che l'avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell'offerta, a cui può essere collegato l'incremento premiale.

In quest'ultimo caso, il contratto di avvalimento deve essere inserito nella busta tecnica.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1) DGUE, redatto compilando il modello allegato a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) Dichiarazioni integrative – Ausiliaria (allegato D9), sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 4, lett. c) del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- **(solo in caso di avvalimento premiale)** dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 104, comma 12 del Codice sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara.

3) (solo in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, la specificazione dei requisiti forniti e delle dotazioni tecniche e risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (parte III del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.



GIUNTA REGIONALE

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce, **PER OGNI SINGOLO LOTTO**, la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel 'Manuale operativo gara telematica', a pena di inammissibilità dell'offerta, inserendo l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".



GIUNTA REGIONALE

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) Scheda di offerta tecnica
- b) Scheda di variante tecnica

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1. Nelle schede di offerta tecnica non dovrà essere indicato o riportato, a pena di esclusione, alcun elemento in grado di anticipare l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza. **In caso di avvalimento premiale, all'offerta tecnica, deve essere allegato il contratto di avvalimento.**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce **PER OGNI SINGOLO LOTTO** la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità indicate nel 'Manuale operativo gara telematica'. La documentazione costituente l'offerta economica, predisposta secondo quanto previsto nel "Manuale operativo gara telematica" dovrà essere firmata digitalmente secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 ed inserita in apposito archivio informatico (formato file .zip /.rar). Su tale archivio i concorrenti dovranno apporre la firma digitale e la marcatura temporale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando e/o nel disciplinare di gara. Il numero identificativo (serial number) della marca temporale apposta sull'offerta economica dovrà essere inserito in piattaforma sempre entro il termine di scadenza della gara.

L'offerta economica, redatta secondo il modello predisposto (è fornito un allegato specifico per ciascun lotto) deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) **Premio annuo lordo offerto.** Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali;
- b) **La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** con riferimento all'importo triennale del contratto;
- c) **La stima dei costi della manodopera** con riferimento all'importo triennale del contratto;
- d) **Ulteriori specifiche indicate nell'Allegato – Scheda di offerta economica** (specifico del lotto al quale si partecipa), sottoscritto dal Legale Rappresentante o procuratore.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con riferimento alle schede di offerta economica si precisa che, in caso di discordanza tra il premio annuo lordo (comprensivo di imposte ed altre tasse) indicato dal concorrente, le voci che lo compongono ed il premio annuo offerto dal concorrente sulla Piattaforma Traspare, Valido per l'attribuzione del punteggio economico, prevarrà sempre il premio annuo lordo offerto dal concorrente sulla Piattaforma.

Nel caso di cui sopra, il premio annuo lordo e gli eventuali tassi saranno conseguentemente ricalcolati in funzione del premio annuo lordo offerto e indicato in Piattaforma.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; le valutazioni dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi:

| | PUNTEGGIO MASSIMO |
|-------------------|-------------------|
| OFFERTA TECNICA | 80 punti |
| OFFERTA ECONOMICA | 20 punti |
| TOTALE | 100 |



GIUNTA REGIONALE

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle (**TABELLA VARIANTI PEGGIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE LIBERE – TABELLA VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE**) con la relativa ripartizione dei punteggi.

La valutazione delle offerte, con la conseguente attribuzione dei punteggi relativi alla qualità, sarà effettuata in base ai seguenti elementi di valutazione, fattori ponderali e criteri motivazionali, **entro il limite minimo di 11 punti ed il limite massimo di 80 punti**, valutazione che sarà effettuata sulla base delle varianti proposte dall'offerente ed in relazione ai coefficienti attribuiti dalla Commissione ad ogni singola variante, per un punteggio finale che sarà:

- **uguale a quello di partenza, dunque 25 punti**, per le offerte che dichiareranno l'**accettazione integrale delle condizioni contrattuali** previste nel Capitolato Speciale di Polizza, **senza introduzione di alcuna variante, né predeterminata, né libera**.
- **diminuito**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come modificate in pejus dalle "varianti peggiorative libere" proposte, **fino ad un minimo di 11 punti**.
- **umentato**, in base ai criteri indicati nella successiva tabella, per le offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, così come integrate dalle "varianti migliorative predeterminate" (**fino ad un massimo di ulteriori 30 punti**) e dalle "varianti migliorative libere" (**fino ad un massimo di ulteriori 25 punti**) proposte, **per un punteggio massimo complessivo di 80 punti**.

L'attribuzione dei coefficienti a ciascuna variante libera peggiorativa e/o migliorativa sarà effettuata ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, tenendo presente che a ciascuna di esse, così come meglio riportato nella sottostante tabella, sono assegnati:

- **coefficiente pari ad 1** per varianti considerate neutre;
- **coefficienti inferiori a 1** per varianti che comportino: riduzioni di garanzia – riduzione dei termini – diminuzione dei limiti di indennizzo – aumento di scoperti e franchigie.
- **coefficienti superiori a 1** per varianti che comportino: estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie.

Non sono ammessi testi interi di polizze o parti di esse in luogo della descrizione analitica degli eventuali peggioramenti e/o miglioramenti introdotti.

Si precisa che, ai fini della presente procedura di gara, per variante deve intendersi una modificazione di una disposizione di senso compiuto che regola un particolare aspetto del contratto.

Pertanto, qualora una definizione e/o un articolo od un comma di un articolo delle Condizioni Normative di polizza contengano inequivocabilmente più disposizioni, la modificazione/sostituzione/annullamento dello stesso verrà conteggiata e valutata in termini di punteggio **come pluralità di modifiche, quand'anche formalmente essa sia contenuta nella medesima "variante"**.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto **non è ammessa la sostituzione integrale del Capitolato Speciale di Polizza, né la proposizione di testi di polizza alternativi o l'utilizzo e richiamo di essi, o loro parti, ai fini della presentazione di varianti**.

VARIANTI PEGGIORATIVE

Nel caso di **varianti peggiorative libere**, il **calcolo del punteggio** sarà effettuato come segue, tenendo presente che la commissione di gara, a seconda della variante proposta, individuerà il coefficiente coerente con l'impatto che la variante stessa genera sul contratto, in ordine alla frequenza/ potenzialità di danno, il cui indennizzo verrebbe ridotto / annullato dalla variante stessa, secondo quanto riportato nella sottostante tabella:

Punteggio base = 25 x (coefficiente di variante peggiorativa 1) x (coefficiente di variante peggiorativa 2) x (coefficiente di variante peggiorativa 3) etc.

Alle offerte che dichiareranno l'accettazione delle condizioni contrattuali previste nel Capitolato Speciale di Polizza, ridotte dalle "varianti peggiorative libere" proposte, spetterà dunque un punteggio complessivo pari al prodotto del punteggio di partenza, (25 punti) moltiplicato per ogni coefficiente connesso ad ogni variante peggiorativa, secondo quanto segue:

(esempio: **offerente A** propone tre varianti peggiorative, una di **tipo medio** cui la commissione attribuisce un coefficiente pari a 0,85 – una di **tipo lieve**, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,93 - una di **tipo significativo**, cui la



GIUNTA REGIONALE

commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 0,80); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente A sarà pertanto pari al seguente prodotto: $25 \times 0,85 \times 0,93 \times 0,80$, ossia pari a **15,81 punti**)

| TIPO VARIANTE | GAMMA COEFFICIENTI | DESCRIZIONE |
|--|------------------------|---|
| <i>peggiorativa ESTREMAMENTE SIGNIFICATIVA</i> | da 0,30 fino a 0,60 | eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza |
| <i>peggiorativa MOLTO SIGNIFICATIVA</i> | da 0,61 fino a 0,70 | eliminazione e/o riduzione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità e/o di frequenza |
| <i>peggiorativa SIGNIFICATIVA</i> | da 0,71 fino a 0,80 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. |
| <i>peggiorativa di tipo MEDIO</i> | da 0,81 fino a 0,90 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. |
| <i>peggiorativa LIEVE</i> | da 0,91 fino a 0,99 | eliminazione e/o riduzione di garanzie che incide su rischi generici in relazione all'attività con moderate potenzialità di pregiudizio economico per l'Ente in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o lieve complicazione gestionale od operativa che impatta sulla buona esecuzione del contratto. |

Una volta terminato il calcolo di cui sopra e verificato il necessario superamento della soglia di sbarramento (almeno 11 punti) per l'accesso alle fasi successive, si procederà progressivamente con il calcolo del **punteggio relativo alle eventuali varianti migliorative libere** e successivamente con quello delle **eventuali varianti migliorative predeterminate**.

VARIANTI MIGLIORATIVE

Nel caso di varianti migliorative libere, il calcolo del relativo punteggio tecnico (**max. ulteriori 25 punti**) sarà effettuato nel seguente modo:

1. In assenza di varianti peggiorative libere, il **punteggio base sarà pari a 25 punti**
2. In presenza di varianti peggiorative libere, il **punteggio base sarà quello ridotto**, determinato secondo i criteri di calcolo esposti al paragrafo precedente

Il punteggio base dovrà poi essere progressivamente moltiplicato per ciascun coefficiente di variante migliorativa assegnato dalla Commissione, a seconda della variante proposta e del miglioramento che la variante stessa apporta al contratto, secondo quanto sotto riportato, **con il massimo di ulteriori 25 punti**:

(esempio 2: offerente B propone tre varianti migliorative, **due di tipo lieve** cui la commissione attribuisce un coefficiente medio rispettivamente pari a 1,03 e 1,04 e **una variante di tipo apprezzabile**, cui la commissione attribuisce un coefficiente medio pari a 1,08); il punteggio tecnico che sarà attribuito all'offerente B sarà pertanto pari al seguente prodotto: $25 \times 1,03 \times 1,04 \times 1,08$, ossia pari a **28,92 punti**)

| TIPO VARIANTE | GAMMA COEFFICIENTI | DESCRIZIONE | |
|---------------------------|------------------------|---|--|
| <i>migliorativa LIEVE</i> | da 1,01 fino a 1,04 | estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di | |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| | | modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto. | |
| <i>migliorativa</i> APPREZZABILE | da 1,05 fino a 1,08 | estensione che incide su rischi specifici dell'attività con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto. | |
| <i>migliorativa</i> SIGNIFICATIVA | da 1,09 fino a 1,12 | estensione che incide su rischi specifici dell'attività con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro. | |
| <i>migliorativa</i> MOLTO SIGNIFICATIVA | da 1,13 fino a 1,16 | estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | |
| <i>migliorativa</i> ECCELLENTI | da 1,17 fino a 1,20 | estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti alle obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza | |

Al punteggio complessivo ottenuto dall'offerente al punto che precede, va poi **sommato l'ulteriore punteggio conseguito dall'offerente in relazione alle "varianti migliorative predeterminate"** scelte dallo stesso.

L'attribuzione dei punteggi alle **varianti migliorative predeterminate (max. 30 punti per ciascun lotto)** non è soggetta a valutazione discrezionale della stazione appaltante, considerando che, così come meglio riportato nelle sottostanti tabelle, gli stessi sono stati corredati dai rispettivi criteri motivazionali e preassegnati a seconda della tipologia di proposta e del miglioramento che la stessa apporta al capitolato speciale, in tema di estensioni di garanzia – proroghe dei termini – elevazioni dei limiti di indennizzo – riduzione di scoperti e franchigie – etc.

VARIANTI MIGLIORATIVE PREDETERMINATE

A ciascuna proposta migliorativa predeterminata (**massimo numero dieci varianti per ciascun lotto**) è stato assegnato un punteggio sulla base dell'impatto che la variante stessa determina sul capitolato di gara, secondo quanto sotto riportato:

| TIPOLOGIA | DESCRIZIONE VARIANTE E IMPATTO SUL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA | PUNTEGGIO |
|--|--|------------------|
| Proposta migliorativa LIEVE | <i>Proposta che apporta una modifica lieve ma con effetti sulla portata assicurativa della garanzia; estensione che incide su rischi generici in relazione all'attività oggetto della copertura assicurativa con potenzialità di beneficio moderato in termini di entità o di improbabile verifica e di modesto interesse economico o facilitazione gestionale od operativa funzionale alla buona esecuzione del contratto.</i> | 1 |
| Proposta migliorativa MEDIA | <i>Proposta che apporta una modifica apprezzabile alla copertura prevista dal contratto incrementandone l'efficacia in maniera sensibile; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con potenzialità di beneficio in termini di frequenza ed entità suscettibile di</i> | 2 |



GIUNTA REGIONALE

| | | |
|--|---|----------|
| | <i>apprezzamento economico anche complessivamente in caso di più sinistri nel medesimo periodo assicurativo o facilitazione gestionale od operativa di grande utilità per la buona esecuzione del contratto.</i> | |
| Proposta migliorativa SIGNIFICATIVA | <i>Proposta che apporta una modifica sostanziale alla copertura prevista dal contratto incrementandone significativamente l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con significativa potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.</i> | 3 |
| Proposta migliorativa MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>Proposta che apporta una modifica particolarmente significativa alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera altrettanto significativa l'efficacia; estensione che incide su rischi specifici dell'attività oggetto di copertura assicurativa con elevata potenzialità di beneficio in termini di punta od entità anche di un singolo sinistro.</i> | 4 |
| Proposta migliorativa ECCELLENTE | <i>Proposta che apporta una modifica eccellente alla copertura prevista dal contratto incrementandone in maniera estremamente rilevante l'efficacia; estensione di garanzie incidenti su rischi specifici, od inerenti le obbligazioni contrattuali della Contraente, con elevatissima potenzialità di beneficio in termini di punta od entità e/o di frequenza</i> | 5 |

I punteggi assegnati alle proposte migliorative sono predeterminati e riferiti a ciascun lotto di gara, secondo quanto segue:

| |
|--------------------------|
| LOTTO 1 ALL RISKS |
|--------------------------|

| N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA | TIPOLOGIA | TESTO PROPOSTA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | SIGNIFICATIVA | <i>Il limite massimo di indennizzo per sinistro e in aggregato per sinistro e anno pari a € 75.000.000,00 di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo è da intendersi innalzato a € 100.000,000,00 fermo il resto.</i> | 3 |
| 2 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "TERREMOTO" di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 20.000.000,00, fermo il resto.</i> | 4 |
| 3 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "INONDAZIONI ALLUVIONI E ALLAGAMENTI" di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 20.000.000,00, fermo il resto.</i> | 4 |
| 4 | SIGNIFICATIVA | <i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto alla garanzia "FENOMENO ELETTRICO" di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo si intende elevato a € 500.000,00</i> | 3 |
| 5 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>il limite di indennizzo per sinistro e per anno previsto per la garanzia "SOVRACCARICO NEVE" di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo, si intende elevato a € 20.000.000,00 .. fermo il resto.</i> | 4 |
| 6 | MEDIA | <i>per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 2. Inondazioni, alluvioni e allagamenti, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per</i> | 2 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|----|----------------------------|--|----------|
| | | <i>sinistro, di cui all'art.2.6 – Scoperti e franchigie, di uno scoperto ridotto al 5% (cinque per cento) fermo il resto;</i> | |
| 7 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>l'art.1.15 “Recesso in caso di sinistro” si intende abrogato e pertanto non operante</i> | 4 |
| 8 | LIEVE | <i>il limite di indennizzo per sinistro previsto per la garanzia “SPESE RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI” di cui all'art.3.23, si intende elevato a € 175.000,00 fermo il resto.</i> | 1 |
| 9 | SIGNIFICATIVA | <i>il limite di indennizzo per i danni da grandine su fragili di cui all'art.2.5 – Limiti di indennizzo si intende elevato a € 500.000,00 fermo il resto.</i> | 3 |
| 10 | MEDIA | <i>per la delimitazione di garanzia di cui all'art. 2.4, punto 7. danni causati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per sinistro, di cui all'art.2.6 – Scoperti e franchigie, di uno scoperto ridotto al 5% (cinque per cento) col minimo ridotto a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) fermo il resto;</i> | 2 |

LOTTO 2 CUMULATIVA INFORTUNI

| N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA | TIPOLOGIA | TESTO PROPOSTA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|--|----------------------------|--|----------------------------|
| 1 | SIGNIFICATIVA | <i>L'art.1.28 “CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE IN PRESENZA DI SANZIONI” si intende abrogato</i> | 3 |
| 2 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>L'art.1.9 “Recesso in caso di sinistro” si intende abrogato e pertanto non operante</i> | 4 |
| 3 | MOLTO SIGNIFICATIVA | <i>L'art.2.2 – EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO si intende integrato dal seguente comma: <input type="checkbox"/> le pandemie e/o le epidemie in genere</i> | 4 |
| 4 | MEDIA | <i>Il primo capoverso dell'art.2.2 – EQUIPARAZIONE AD INFORTUNIO si intende modificato come segue: Sono, inoltre, equiparati a infortunio, a titolo esemplificativo e non limitativo:</i> | 2 |
| 5 (Proposta con opzioni multiple) | 5.1 MEDIA | <i>L'Art. 2.6 “LIMITE DI ETÀ” si intende sostituito dal seguente: Le garanzie di cui al presente contratto non sono estensibili ad assicurati di età superiore a 80 anni.</i> | 2 |
| | 5.2 SIGNIFICATIVA | <i>L'Art. 2.6 “LIMITE DI ETÀ” si intende abrogato.</i> | 3 |
| 6 | MEDIA | <i>ART. 1.20 “OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO” si intende integralmente sostituito dal presente: La Società, con cadenza semestrale e comunque a semplice richiesta del Contraente ed entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire il dettaglio dei sinistri così suddiviso: • sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);</i> | 2 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); • sinistri respinti, corredati delle motivazioni delle relative reiezioni; • sinistri senza seguito; <p>Tutti i sinistri dovranno essere corredati di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • data di apertura della pratica presso la Società • data di accadimento del sinistro denunciato dall'avente diritto • descrizione del sinistro • data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo. <p>La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.</p> <p>Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.</p> | |
| 7 (Proposta con opzioni multiple) | 7.1 MEDIA | I capitali garantiti per ciascun assicurato e previsti all'art.2.1 "Oggetto" si intendono aumentati del 20%, fermo il resto | 2 |
| | 7.2 SIGNIFICATIVA | I capitali garantiti per ciascun assicurato e previsti all'art.2.1 "Oggetto" si intendono aumentati del 50%, fermo il resto | 3 |
| 8 | SIGNIFICATIVA | <p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati:</p> <p>DIARIA DA RICOVERO</p> <p>La Società, qualora sia necessario il ricovero in istituto di cura a totale carico del Sistema Sanitario Nazionale, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, corrisponde una diaria giornaliera di € 50,00 fino ad un massimo di 360 giorni</p> | 3 |
| 9 | SIGNIFICATIVA | <p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO si intende integrato con la seguente ulteriore garanzia:</p> <p>SPESE FUNERARIE</p> <p>La Società in caso di infortunio che abbia come conseguenza il decesso dell'assicurato, rimborsa ai beneficiari, intendendo per tali quelli legittimi e/o testamentari dell'assicurato, le spese documentate sostenute per il funerale e/o la cremazione entro il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato</p> | 3 |
| 10 | SIGNIFICATIVA | <p>L'art.2.5 – DETERMINAZIONE DEL DANNO – CRITERI DI INDENNIZZO si intende integrato mediante la seguente ulteriore garanzia a valere per tutte le categorie di assicurati:</p> <p>DIARIA DAY HOSPITAL</p> <p>La Società, qualora il ricovero in istituto di cura pubblico venga effettuato in regime di degenza diurna "DAY HOSPITAL" corrisponde un'indennità giornaliera di € 40,00 fino ad un massimo di 180 giorni</p> | 3 |



GIUNTA REGIONALE

LOTTO 3 RC PATRIMONIALE

| N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA | TIPOLOGIA | TESTO PROPOSTA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|---|-------------------------|---|------------------------|
| 1 | MEDIA | La franchigia per sinistro di cui al punto 5 della scheda di copertura (€ 5.000,00) si intende ridotta a € 2.500,00 | 2 |
| 2 (Proposta con opzioni multiple) | 2.1 SIGNIFICATIVA | Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di copertura si intende elevato a € 2.500.000,00 mentre il massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della scheda di copertura si intende elevato a € 7.500.000,00 | 3 |
| | 2.2 MOLTO SIGNIFICATIVA | Il massimale per sinistro di cui al punto 4.1 della scheda di copertura si intende elevato a € 3.000.000,00 mentre il massimale aggregato annuo di cui al punto 4.2 della scheda di copertura si intende elevato a € 10.000.000,00 | 4 |
| 3 | MEDIA | Il primo capoverso dell'art.8.1 "Vertenze di Responsabilità Civile" si intende così sostituito: La Società assume la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato. | 2 |
| 4 | SIGNIFICATIVA | Il primo capoverso dell'art.8.2 "Vertenze davanti al TAR" si intende così sostituito: La Società assume la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo. | 3 |
| 5 | MOLTO SIGNIFICATIVA | L'ultimo capoverso dell'art.8.2 "Vertenze davanti al TAR" <In ogni caso la Società è obbligata per le sole spese afferenti alla difesa dell'Assicurato per resistere alla pretesa risarcitoria> si intende abrogato. | 4 |
| 6 | SIGNIFICATIVA | L'art.9 "Coesistenza di altre assicurazioni" si intende così sostituito: L'Assicurato è esonerato dall'obbligo della denuncia preventiva dell'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l'obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro. | 3 |
| 7 | SIGNIFICATIVA | Il comma f) dell'Art.A3 "ESCLUSIONI" delle Condizioni di Garanzia della polizza si intende abrogato | 3 |
| 8 | SIGNIFICATIVA | L'ultimo capoverso dell'art.6 "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri" delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale deve intendersi abrogato | 3 |
| 9 | MEDIA | L'art.15 "Statistiche sinistri" si intende così sostituito: La Società entro 20 giorni dalla richiesta è tenuta a fornire all'Ente Contraente e al Broker indicato in polizza le statistiche sinistri riservati/liquidati (che evidenzino il numero di sinistro della Società, la controparte, la data del sinistro e della denuncia, gli importi pagati/riservati e lo stato per ciascun sinistro, in formato elettronico. | 2 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|----|--------------------------------|--|---|
| 10 | MOLTO SIGNIFICATIVA | Il valore massimo di ogni singola opera indicato all'art.B.9 – Responsabilità Civile Professionale di cui al D. Lgs 36/2023 e s.m.i. si intende elevato a € 25.000.000,00 fermo il resto. | 4 |
|----|--------------------------------|--|---|

LOTTO 4 LIBRO MATRICOLA RCA-CVT

| N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA | TIPOLOGIA | TESTO PROPOSTA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|---|-------------------------------|--|------------------------|
| 1 | SIGNIFICATIVA | L'art.3 delle Norme che regolano l'assicurazione "RECESSO IN CASO DI SINISTRO" si intende abrogato | 3 |
| 2 (Proposta con opzioni multiple) | 2.1 SIGNIFICATIVA | L'art. 9 della sezione 1 – TARIFFE APPLICABILI, comma B "TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ" deve intendersi così modificato: Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 10% (pejus) . Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15% (pejus) . | 3 |
| | 2.2 MOLTO SIGNIFICATIVA | L'art. 9 – TARIFFE APPLICABILI, comma B "TARIFFA FISSA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ" deve intendersi così modificato: Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori, per usi speciali e per trasporti specifici, se nel periodo di osservazione vengano pagati 2 sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva non sarà incrementato . Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati 3 o più sinistri , il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà invece aumentato del 10% (pejus) . | 4 |
| 3 | SIGNIFICATIVA | Il limite di indennizzo di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce RICORSO TERZI DA INCENDIO (Lettera B Sez. 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 1.500.000,00 | 3 |
| 4 | SIGNIFICATIVA | Il limite di indennizzo di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce DANNI DA INQUINAMENTO (Lettera G Sez. | 3 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|---|
| | | 1 Cond. Aggiuntive) si intende innalzato a € 1.000.000,00 | |
| 5 (Proposta con opzioni multiple) | 5.1 LIEVE | La garanzia P) AUTO SOSTITUTIVA di cui alle Condizioni Aggiuntive della polizza, si intende sostituita dalla seguente: Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborserà le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, solamente per i giorni di fermo tecnico e comunque non oltre 15 giorni complessivi di noleggio, con il massimo per sinistro di € 1.000,00 ; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA. | 1 |
| | 5.2 MEDIA | La garanzia P) AUTO SOSTITUTIVA di cui alle Condizioni Aggiuntive della polizza, si intende sostituita dalla seguente: Qualora a seguito di incidente, il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Società rimborserà le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo, con il massimo per sinistro di € 1.500,00 ; resta inteso che il rimborso previsto con tale garanzia non potrà essere cumulabile con eventuale analogo risarcimento ottenuto con il pagamento del sinistro RCA. | 2 |
| 6 | MEDIA | La garanzia F di cui alla Sezione 2 delle CONDIZIONI SPECIALI, in deroga a quanto riportato nel titolo ROTTURA CRISTALLI (ESCLUSE MACCHINE OPERATRICI, RULLO COMPRESSORE E MACCHINE AGRICOLE) si intende estesa anche alle macchine operatrici ed agricole. | 2 |
| 7 | SIGNIFICATIVA | Lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce CRISTALLI (lett. F Sez.2) si intende abrogato | 3 |
| 8 | SIGNIFICATIVA | Lo scoperto e relativo minimo non indennizzabile di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce FURTO TOTALE E PARZIALE (lett. B Sez.2) si intende abrogato | 3 |
| 9 | MOLTO SIGNIFICATIVA | Gli scoperti e relativi minimi non indennizzabili di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alle voci DANNI DA SCASSO (lett. C Sez.2) e KASKO (lett. G Sez.2) si intendono abrogati | 4 |
| 10 | SIGNIFICATIVA | Gli scoperti e relativi minimi non indennizzabili di cui all'art.1 "Sotto limiti di indennizzo, franchigie e scoperti" - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alla voce FRANCHIGIE si intende abrogato | 3 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | scoperti” - SCHEDA RIEPILOGATIVA SCOPERTI E FRANCHIGIE della polizza, alle voci EVENTI SOCIO POLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI (lett. D/E Sez.2) si intendono abrogati | |
|--|--|--|--|

LOTTO 5 TUTELA LEGALE

| N° VARIANTE MIGLIORATIVA PREDETERMINATA | TIPOLOGIA | TESTO PROPOSTA | PUNTEGGIO ASSEGNATO |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 1 (Proposta con opzioni multiple) | 1.1 MEDIA | L'art.2.1 "MASSIMALE" si intende così sostituito: La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> ▪ _ € 60.000,00 per singolo assicurato ▪ _ € 120.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento ▪ _ € 180.000,00 per annualità assicurativa | 2 |
| | 1.1 SIGNIFICATIVA | L'art.2.1 "MASSIMALE" si intende così sostituito: La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> ▪ _ € 75.000,00 per singolo assicurato ▪ _ € 150.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento ▪ _ € 200.000,00 per annualità assicurativa | 3 |
| 2 | MOLTO SIGNIFICATIVA | L'art.2.2 "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE" limitatamente al secondo capoverso, si intende così sostituito: Premesso che gli assicurati possono far valere la prestazione assicurativa solo con il consenso del contraente, qualora necessitino di anticipazione delle spese, le stesse saranno riconosciute fino alla concorrenza delle seguenti somme: <ul style="list-style-type: none"> • __ € 15.000,00 per singolo assicurato; • __ € 30.000,00 per sinistro, qualunque sia il numero di assicurati coinvolto nell'evento; • __ € 50.000,00 per annualità assicurativa | 4 |
| 3 | MOLTO SIGNIFICATIVA | La retroattività delle garanzie di cui alla SCHEDA RIEPILOGATIVA DI POLIZZA di pag.2 si intende modificata come segue: ore 24:00 del 30.06.2010 | 4 |
| 4 | MEDIA | L'art.2.4 "ESCLUSIONI" lettera H si intende abrogato | 2 |
| 5 | SIGNIFICATIVA | Il sotto riportato punto 3. Di cui all'art.2.3 "GARANZIE" si intende abrogato: L'operatività della copertura è subordinata alla presenza delle seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> 1. sentenza definitiva di assoluzione nel merito che escluda la colpa grave e il dolo, o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato; 2. insussistenza di conflitto d'interessi con l'Ente di appartenenza; 3. necessità per il Contraente di tutelare i propri interessi o diritti. | 3 |



GIUNTA REGIONALE

| | | | |
|----|---------------|---|---|
| 6 | SIGNIFICATIVA | L'art.2.3 "GARANZIE" si intende integrato mediante l'introduzione del seguente punto d): a) La remissione processuale ed extra-processuale di querela sporta nei confronti di uno o più assicurati nel limite per sinistro di € 5.000,00 e per anno di € 15.000,00 | 3 |
| 7 | SIGNIFICATIVA | l'art.1.5 "Recesso in caso di sinistro" si intende abrogato e pertanto non operante | 3 |
| 8 | SIGNIFICATIVA | Il limite di indennizzo per sinistro e per anno di cui all'art.2.5 BIS "GARANZIE A FAVORE DELL'ENTE" lettera A "CONTROVERSIE AVENTI PER OGGETTO VERTENZE AMMINISTRATIVE" si intende innalzato a € 20.000,00 fermo il resto. | 3 |
| 9 | SIGNIFICATIVA | Il limite di indennizzo per sinistro e per anno di cui all'art.2.5 BIS "GARANZIE A FAVORE DELL'ENTE" lettera B "CONTROVERSIE INERENTI AL DIRITTO DEL LAVORO" si intende innalzato a € 20.000,00 fermo il resto. | 3 |
| 10 | MEDIA | Il limite di indennizzo per sinistro e per anno di cui all'art.2.5 BIS "GARANZIE A FAVORE DELL'ENTE" lettera C "OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE" si intende innalzato a € 20.000,00 fermo il resto. | 2 |

Con riferimento a ciascun lotto di gara, si precisa che al termine della valutazione delle offerte tecniche si procederà alla **riparametrazione dei punteggi delle offerte ritenute ammissibili**; al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto saranno assegnati **80 punti**, mentre i concorrenti successivi riceveranno il punteggio risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$80 \times \frac{\text{Punteggio ottenuto dall'offerta in esame}}{\text{Punteggio più alto assegnato}}$$

18.2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

In seduta pubblica, previa convocazione delle Ditte ammesse, la Commissione di gara procederà:

- ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi;
- all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, **attribuendo i 20 punti previsti per il prezzo, al concorrente che avrà offerto quello complessivamente più basso**. Agli altri offerenti verranno attribuiti **punteggi inversamente proporzionali** secondo la seguente formula:

$$X = \frac{\text{prezzo minore}}{\text{prezzo delle offerte in esame}} \times 20$$

Il servizio verrà aggiudicato a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla qualità ed al prezzo.

I punteggi saranno calcolati fino a due cifre decimali approssimate per eccesso o per difetto.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione



GIUNTA REGIONALE

“Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 21/05/2024, alle ore 09.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP alla presenza di testimoni, o il seggio di gara istituito ad hoc, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro **cinque giorni** dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche per ogni singolo lotto sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, una volta abilitata alla visione delle offerte tecniche secondo le modalità di funzionamento della Piattaforma, procede relativamente a ciascun singolo lotto all’apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede quindi all’esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso la Piattaforma e secondo le modalità di funzionamento della stessa:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede, relativamente a ciascun lotto, all’apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni.

La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, attraverso la Piattaforma e secondo le modalità di funzionamento della stessa, i prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione predisponde la graduatoria risultante dalle operazioni innanzi descritte.



GIUNTA REGIONALE

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, la stazione appaltante considera anormalmente basse le offerte economiche che presentino un premio inferiore al 30% del premio a base di gara.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP segnala alla stazione appaltante per i successivi provvedimenti di esclusione le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino nel complesso inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e in generale il rispetto di quanto indicato al punto 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.



GIUNTA REGIONALE

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale. Il capitolato richiamato nel bando è parte integrante del contratto.

I contratti dovranno comunque essere garantiti in copertura dalle imprese aggiudicatrici dalle ore 24:00 del 30.06.2024 in deroga all'art. 1901 del C.C., ed in considerazione, se del caso, dell'urgenza dell'avvio del servizio.

Si precisa che i contratti che saranno stipulati dovranno prevedere la firma digitale e l'inoltro sarà pertanto effettuato con modalità telematica e non cartacea.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che verranno successivamente indicate.

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione all'importo del premio triennale a base di gara.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

1. non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 10, del Codice;
2. sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente;
3. non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario di ciascun lotto deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice di Comportamento di questa stazione appaltante, nonché nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, ove non già effettuato in sede di gara, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti allegati alla documentazione di gara e/o pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link <https://www.regione.abruzzo.it/content/bandi-di-gara-aperti> e <https://www.regione.abruzzo.it/content/disposizioni-generalis>.



GIUNTA REGIONALE

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Aquila.

29. CLAUSOLA BROKER

Per l'assistenza nella presente procedura nonché per la gestione ed esecuzione delle polizze assicurative, l'Amministrazione aggiudicataria dichiara di essersi avvalsa e di avvalersi del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 di Mediass SPA – sede in Pescara – Piazza Ettore Troilo 12 C.F. 10058870154 – P.IVA 01483430680 iscrizione RUI B000190757.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti ai contratti oggetto della presente gara saranno gestiti, per conto della stazione appaltante, dal broker.

La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico delle Compagnie aggiudicatarie nella misura, in percentuale sul premio imponibile: non inferiore al 5% per il ramo RC Auto e non inferiore al 10% per i restanti rami.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo da Vinci n.6.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste alla Regione Abruzzo, SERVIZIO INNOVAZIONE, GARE E CONTRATTI, e-mail: dpb004@regione.abruzzo.it

B. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

La Regione Abruzzo ha designato il Responsabile della protezione dei dati a cui è possibile rivolgersi scrivendo a: dpo@regione.abruzzo.it

C. Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di indizione del medesimo; nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.
4. Per il trattamento di dati di tipo giudiziario, di cui all'art. 10 del GDPR, la base giuridica è costituita dall'art. 2-octies, comma 3, lett. c), h) ed m), del D.Lgs. n. 196/2003.

F. Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, quali ad esempio:

- a) all'Autorità nazionale anticorruzione;



GIUNTA REGIONALE

- b) alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- c) all'autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge;
- d) ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della Regione Abruzzo, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H. Trasferimento dei dati

La Regione Abruzzo non trasferirà tali dati in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

I. Periodo di conservazione dei dati

La Regione Abruzzo conserva i dati personali dell'appaltatore per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

J. Diritti dell'interessato

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il RPD del medesimo Titolare del trattamento.

K. Diritto di reclamo

Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla Regione Abruzzo, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). N - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato.

La Regione Abruzzo non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.